

DELIBERAZIONE 31 LUGLIO 2014
385/2014/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI AD IMPRESE A FORTE CONSUMO DI
ENERGIA ELETTRICA RICOMPRESE IN UNA RETE INTERNA DI UTENZA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 31 luglio 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la Direttiva 2003/96CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in corso di conversione, e, in particolare gli articoli da 23 a 30 (di seguito: decreto legge 91/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 aprile 2010 ARG/elt 52/10 (di seguito: ARG/elt 52/10) come successivamente modificata e aggiornata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010 ARG/elt 66/10;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 82/11 (di seguito: deliberazione VIS 82/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 245/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2013, 168/2013/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 434/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 434/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 461/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/com (di seguito: deliberazione 467/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2014, 106/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 106/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2014, 148/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 148/2014/R/eel);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità n. 15491 del 26 aprile 2013) recante indirizzi per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 aprile 2013);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013) recante il secondo atto di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 luglio 2013);
- il documento per la consultazione dell’Autorità, 329/2013/R/eel del 25 luglio 2013, recante proposte per le modalità operative per l’attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto 5 aprile 2013;
- i documenti per la consultazione dell’Autorità 33/11 del 4 agosto 2011 e 183/2013 del 2 maggio 2013 con cui l’Autorità ha indicato i propri orientamenti in relazione al quadro definitivo e regolatorio, tra l’altro, anche per le Reti Interne di Utenza (di seguito: RIU);
- l’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia n. 00772/2014 del 6 giugno 2014 con cui è stata accolta l’istanza cautelare presentata da Acciai speciali Terni S.p.A. (di seguito: Acciai speciali Terni) nell’ambito del ricorso di cui al registro generale 1361 del 2014.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;

- con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità un primo atto di indirizzo per l’attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12, seguito da un secondo atto di indirizzo, ad integrazione del primo, con comunicazione 24 luglio 2013 (di seguito: atti di indirizzo);
- gli atti di indirizzo prevedono, da un lato, di limitare alle sole imprese identificate dall’articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 che svolgono attività manifatturiera (di seguito: imprese a forte consumo di energia elettrica) le agevolazioni per le soglie di consumo più elevate; e, dall’altro, che i consumi oggetto di agevolazione siano esclusivamente quelli relativi ai prelievi in media e alta tensione;
- con la deliberazione 340/2013/R/eel, l’Autorità ha fissato al 1° luglio 2013 la decorrenza del diritto alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- il periodo di prima applicazione di cui al precedente punto è relativo al periodo tra il 1 luglio 2013 e il 31 dicembre 2014;
- in particolare, con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha previsto che, nel periodo di prima applicazione:
 - a) le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica siano riconosciute direttamente dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) con un meccanismo di acconto/conguaglio;
 - b) gli oneri per il riconoscimento delle agevolazioni di cui alla precedente lettera a) siano esplicitati in una nuova componente di tipo parafiscale A_E , nell’ambito della rideterminazione degli oneri generali di cui al decreto legge 83/12, a carico di tutte le utenze non beneficiarie delle medesime agevolazioni;
- con la deliberazione 106/2014/R/eel, l’Autorità ha approvato la proposta di procedura trasmessa dalla Cassa ai sensi del comma 6.1 della deliberazione 467/2013/R/eel in tema di modalità e tempistiche per il riconoscimento delle agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia negli anni 2013 e 2014;
- con la deliberazione 148/2014/R/eel, l’Autorità ha introdotto alcune modifiche a quanto previsto dalla deliberazione 106/2014/R/eel, individuando le modalità operative di un sistema di garanzie per l’eventuale ripetizione di importi erogati a soggetti che successivamente risultino non averne titolo per qualunque motivo, anche in conseguenza degli eventuali negativi esiti dei contenziosi promossi, da numerosi operatori, avverso i decreti ministeriali e le deliberazioni dell’Autorità attuativi del decreto legge 83/12; in particolare la deliberazione 148/2013/R/eel dispone che i soggetti beneficiari possano svincolare gli importi ad essi spettanti previa presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge 99/09, l'Autorità ha provveduto ad individuare e pubblicare un primo elenco delle RIU prevedendo la possibilità di aggiornare il predetto elenco a seguito della valutazione positiva di eventuali future richieste di inserimento;
- il quadro normativo di cui al precedente punto prevede, tra l'altro, l'individuazione di un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della RIU, solitamente coincidente con il titolare del punto di interconnessione della medesima RIU con la rete pubblica (di seguito: titolare del punto di interconnessione della RIU alla rete pubblica), dal quale preleva energia elettrica che in quota parte è utilizzata per le proprie attività e in parte distribuita all'interno della RIU per l'utilizzo da parte di altri soggetti connessi;
- la deliberazione 437/2013/R/eel ha introdotto una specifica disposizione per il trattamento dell'energia elettrica che una impresa acquista all'interno di una RIU, al fine di consentire che il relativo costo concorra a determinare il costo effettivo dell'energia elettrica rilevante ai fini della qualifica di impresa a forte consumo di energia;
- nell'ambito delle attività per la creazione del primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, è emersa l'esigenza di trattare anche il caso in cui il medesimo titolare del punto di interconnessione della RIU alla rete pubblica disponga di un codice ATECO prevalente manifatturiero e sia esso stesso interessato a calcolare l'esatta incidenza del costo dell'energia elettrica sul fatturato per essere incluso nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia;
- dal punto di interconnessione della medesima RIU con la rete pubblica, il titolare di cui al precedente punto preleva infatti energia elettrica che solo in parte è utilizzata per le sue attività e in parte distribuita all'interno della RIU ad altri soggetti;
- tramite un comunicato pubblicato sul sito della Cassa, è stato chiarito come trattare l'energia elettrica che viene prelevata dalla rete pubblica realmente utilizzata per l'attività produttiva del titolare del punto di prelievo della RIU con la rete pubblica e non rivenduta ad altri soggetti all'interno della RIU, nonché le modalità di valorizzazione della suddetta energia;
- al fine di attribuire correttamente l'energia di cui al precedente alinea è stato chiesto al titolare del punto di prelievo di interconnessione della RIU con la rete pubblica di fornire, ad integrazione della propria dichiarazione, un bilancio dell'energia elettrica all'interno della RIU, allo scopo di evidenziare la quota parte di energia elettrica prelevata nel medesimo punto di interconnessione e utilizzata per la propria attività;
- in considerazione del fatto che l'energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione alla rete pubblica, anche nel caso in cui il titolare del medesimo punto risulti un'impresa a forte consumo di energia elettrica, viene successivamente distribuita all'interno della medesima RIU tra diversi soggetti con differenti livelli di intensità di costo dell'energia elettrica, al fine di evitare che soggetti non energivori presenti nella RIU possano indebitamente godere dei benefici riservati alla imprese a forte consumo di energia elettrica, è stato previsto che la componente A_E sia inizialmente applicata all'intero prelievo dai punti di interconnessione delle RIU con la rete pubblica;

- per lo stesso motivo, come evidenziato nella parte motiva della deliberazione 148/2014/R/eel, essendo necessario definire modalità operative per allocare correttamente la quantità di energia agevolata rispetto al totale dell'energia prelevata, i punti di prelievo di interconnessione di una RIU con la rete pubblica sono stati esclusi dalla corresponsione dell'anticipazione di cui al comma 2.3 della deliberazione 467/2013/R/eel;
- nell'ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare presentata da Acciai speciali Terni, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha disposto l'ammissione della ricorrente ai medesimi benefici riconosciuti alle imprese a forte consumo di energia elettrica direttamente connesse alla rete elettrica pubblica, in ordine alla corresponsione delle suddette anticipazioni, previa idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 6, della legge 99/09, gli oneri generali di sistema si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione della RIU con la rete pubblica;
- allo stato, detti oneri non sono invece applicati all'energia elettrica prelevata all'interno della RIU da ciascun soggetto che insiste sulla medesima; il decreto legge 91/14, in corso di conversione, a questo proposito prevede l'introduzione di alcune modifiche che tuttavia dovrebbero entrare in vigore dal 1 gennaio 2015;
- il prezzo applicato all'energia elettrica prelevata all'interno di una RIU è fissato tramite accordi privati tra i soggetti che insistono sulla RIU medesima e il titolare del punto di interconnessione della RIU alla rete pubblica; accordi che di norma non sono soggetti alla regolamentazione dell'Autorità;
- rispetto al quadro sopra sinteticamente descritto, tuttavia, è destinata a incidere la regolazione che l'Autorità adotterà ai sensi del citato articolo 33 della legge 99/09, al fine, tra l'altro, di consentire ai soggetti connessi a una RIU di poter accedere alla rete pubblica (acquistando energia nell'ambito del libero mercato); in tale prospettiva, l'Autorità ha da tempo avviato, ed è ancora pendente in ragione della complessità della materia, un articolato percorso di consultazione avente a oggetto la regolazione delle predette modalità di accesso, nonché la connessa disciplina dell'erogazione del servizio di dispacciamento, dell'attività di misura, della regolazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto, rispetto alle diverse unità di consumo connesse alla RIU;
- nelle more del predetto seguito di regolazione, peraltro, l'Autorità, che ha comunque titolo di intervenire, anche in via di urgenza, al fine di tutelare il diritto dei soggetti connessi alla RIU ad accedere al libero mercato e disporre di regole certe rispetto ai profili citati nel precedente punto, è già intervenuta rispetto a una specifica RIU, con deliberazione VIS 82/11, confermata con deliberazione 434/2013/R/eel; detta deliberazione ha definito, tra l'altro, un criterio di riparto, tra le utenze connesse alla RIU, dell'energia prelevata dalla rete pubblica, ai fini dell'applicazione dei corrispettivi del servizio di trasporto, ivi incluse le componenti A e UC (cfr. numero 2, lettera ii), punto terzo, della deliberazione VIS 82/11);
- in linea generale all'interno di una RIU possono trovarsi imprese a forte consumo di energia elettrica e imprese che non lo sono, così come si possono trovare imprese a forte consumo di energia elettrica con diversa intensità di costo di energia elettrica,

ivi compreso il titolare del punto di interconnessione della RIU alla rete pubblica della medesima RIU; pertanto, anche in coerenza con quanto chiarito in termini generali nella deliberazione VIS 82/11 (e nel relativo Allegato A), occorre mantenere distinti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, da un lato l'energia imputabile agli usi propri delle imprese a forte consumo di energia elettrica interne alla RIU (ivi compreso eventualmente il medesimo titolare del punto di interconnessione) dall'energia elettrica imputabile agli altri soggetti, dall'altro l'energia imputabile alle perdite di rete della medesima RIU (la quale afferisce propriamente all'infrastruttura di rete e, pertanto, non rientra nel consumo dell'impresa c.d. energivora);

- l'Autorità intende a breve dare attuazione alla già citata regolazione di quanto previsto all'articolo 33 della legge 99/09, anche in tema di RIU; dette disposizioni potranno comportare notevoli semplificazioni procedurali anche nel caso di regolazione delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'energia prelevata all'interno delle RIU.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai fini della prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati dell'anno 2012, con la deliberazione 437/2013/R/eel l'Autorità ha, tra l'altro, definito per il medesimo anno:
 - il costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato;
 - il valore del PUN da utilizzare per la valorizzazione dell'energia eventualmente autoprodotta;
- come specificato all'Allegato 3 della medesima deliberazione 437/2013/R/eel, per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, i valori di cui al precedente alinea sono stati utilizzati anche al fine di calcolare il costo effettivo dell'energia elettrica prelevata dalle imprese "in stato di crisi", che possono indicare come annualità di riferimento nella loro dichiarazione l'ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi;
- a valle della prima applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 437/2013/R/eel per la creazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati del 2012, la Cassa ha segnalato, all'Autorità, l'opportunità di inserire alcune modifiche/integrazioni alle medesime disposizioni, al fine di agevolare l'inserimento dei dati da parte delle imprese interessate e il controllo dei medesimi dati;
- il punto 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel, come modificata dalla deliberazione 148/2014/R/eel, prevede che con decorrenza dal primo settembre 2014, la Cassa rende disponibile il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto 5 aprile 2013, con i dati a consuntivo dell'anno precedente (2013).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 23 e seguenti del decreto legge 91/14, in corso di conversione, prevede l'introduzione di norme miranti alla riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione;

- in particolare, l'articolo 24, comma 2, del suddetto decreto legge prevede che a partire dal 1 gennaio 2015 gli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete;
- detta disposizione introdurrebbe pertanto modifiche anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 33, comma 6, della legge 99/09, in materia di applicazione degli oneri generali all'energia elettrica prelevata da una RIU;
- le disposizioni di cui al precedente punto dovrebbero avere efficacia a partire dal 1 gennaio 2015.

RITENUTO OPPORTUNO:

- integrare le disposizioni delle deliberazioni 437/2013/R/eel e 467/2013/R/eel al fine di disciplinare le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione all'energia prelevata all'interno di una RIU, sia per il titolare del punto di interconnessione alla rete pubblica della medesima RIU che per i soggetti che prelevano energia all'interno;
- prevedere che il riconoscimento delle suddette agevolazioni si svolga in coerenza con le modalità previste dalle deliberazioni 106/2014/R/eel e 148/2014/R/eel, estendendone altresì il regime di anticipazione, a decorrere dalle anticipazioni relative all'anno 2014;
- prevedere che, al fine della determinazione delle suddette agevolazioni, il titolare del punto di interconnessione della RIU alla rete pubblica trasmetta un bilancio energetico dal quale sia possibile determinare la quota parte dell'energia prelevata dalla rete pubblica e attribuibile agli usi propri di ciascun soggetto interno alla RIU (incluso il titolare medesimo), in ciascun mese e per ciascun scaglione tariffario di consumo (0-4 GWh/mese, 4-12 GWh/mese, oltre i 12 GWh/mese) applicabile;
- al fine di determinare le diverse quote parti da imputare a ciascun soggetto della RIU di cui al precedente punto, nelle more della definizione da parte dell'Autorità di una completa regolazione in tema di RIU, adottare il medesimo criterio di riparto già prescritto con riferimento al caso trattato dalla deliberazione VIS 82/11 (numero 2, lettera *ii*), punto terzo) e confermato dalla deliberazione 434/2013/R/eel;
- l'adozione di detto criterio da parte del presente provvedimento è funzionale ai soli fini del riconoscimento delle agevolazioni e fa salvi pertanto eventuali accordi tra titolare del punto di interconnessione della RIU alla rete pubblica e soggetti connessi per il riparto dei corrispettivi di trasporto;
- prevedere modalità operative al fine di consentire che i soggetti che rientrano tra le imprese a forte consumo di energia elettrica e che insistono su una RIU possano richiedere il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla deliberazione 467/2013/R/eel, anche nel caso in cui il titolare del punto di interconnessione alla rete pubblica della RIU non rientri tra le imprese a forte consumo di energia;
- prevedere che le disposizioni del presente provvedimento siano relative al periodo dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014 in conformità al regime di prima applicazione definito dalla deliberazione 467/2013/R/eel e in previsione di una generale semplificazione del quadro regolatorio applicabile alle RIU da parte dell'Autorità in esito al pendente procedimento in materia.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- in vista dell'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati dell'anno 2013, integrare le disposizioni di cui alla deliberazione 437/2013/R/eel, al fine di:
 - specificare le modalità di calcolo del costo effettivo dell'energia elettrica per le imprese "in stato di crisi", che fanno riferimento ad annualità precedenti all'anno 2013, in continuità con quanto previsto dalla deliberazione 437/2013/R/eel in merito alla prima creazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
 - introdurre le modifiche segnalate dalla Cassa per agevolare l'inserimento dei dati da parte delle imprese interessate e il controllo dei dati medesimi.

DELIBERA

Articolo 1

Integrazioni alla deliberazione 437/2013/R/eel

- 1.1 Dopo il comma 1.4 della deliberazione 437/2013/R/eel sono aggiunti i seguenti commi:
- “1.5 Ai fini del presente provvedimento, il “titolare del POD della RIU” è il titolare del/i punto/i di interconnessione della RIU con la rete pubblica.”
- “1.6 Il titolare del POD della RIU con le caratteristiche indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 e con codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiero (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx) può registrarsi sul sistema telematico di cui al precedente comma 1.1 e rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, fornendo:
- a) i dati indicati nell'Allegato 2 del presente provvedimento;
 - b) un bilancio dell'energia elettrica all'interno della RIU, secondo lo schema di cui all'Allegato 4 del presente provvedimento.”
- “1.7 Il titolare del POD della RIU di cui al precedente comma 1.6, per la compilazione dei dati di cui al punto 12 dell'Allegato 2 del presente provvedimento, in relazione all'energia elettrica prelevata dal/i punto/i di interconnessione della RIU con la rete pubblica, inserisce la quota parte di detti prelievi da attribuire agli usi propri, come calcolata nel bilancio energetico allegato ai sensi del precedente comma 1.6, lettera b).”
- “1.8 Ai fini della registrazione di cui al precedente comma 1.6, il titolare del POD della RIU allega altresì una dichiarazione, firmata dai legali rappresentanti del medesimo titolare, nonché da quelli di tutti i soggetti interni alla RIU, che i dati dichiarati nel bilancio energetico, di cui all'Allegato 4, sono conformi al sistema di misurazione attualmente presente nella RIU.”
- 1.2 Dopo il comma 2.4 della deliberazione 437/2013/R/eel, è aggiunto il seguente comma:

- “2.5. In sede di aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia, ai fini del calcolo del costo effettivo dell’energia elettrica utilizzata per le imprese “in stato di crisi”:
- a) nel caso in cui la dichiarazione si riferisca all’anno 2012 o ad annualità precedenti, sono utilizzati i valori di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 del presente provvedimento;
 - b) nel caso in cui la dichiarazione si riferisca ad anni successivi al 2012, sono utilizzati i valori aggiornati dalla determina di cui al precedente comma 2.4 per gli anni corrispondenti.”.
- 1.3 Il punto 7, dell’Allegato 1 alla deliberazione 437/2013/R/eel è sostituito dal seguente:
 “7. Prima di procedere alla dichiarazione dei requisiti necessari per l’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia, il sistema richiede all’utenza di fornire i seguenti dati anagrafici dell’impresa:
- a) Ragione sociale dell’impresa;
 - b) Sede legale:
 - b1) Indirizzo;
 - b2) Città;
 - b3) Provincia;
 - b4) CAP;
 - c) Codice REA (Repertorio Economico Amministrativo) rilasciato dalla Camera di commercio, industria e artigianato;
 - cbis) (eventuale) Variazione del beneficiario a seguito di operazione societaria;
 - d) Codice IBAN;
 - e) Contatto di riferimento;
 - f) Telefono;
 - g) Fax;
 - h) Indirizzo di posta elettronica certificata.”.
- 1.4 Il punto 16, dell’Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel è sostituito dal seguente:
 “16. (richiesto se il dato di cui al punto 15 è diverso da zero) codice/i dell’autoproduttore ai fini delle accise”.
- 1.5 Il punto 17, dell’Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel è sostituito da seguente:
 “17. Quantitativo annuo di energia elettrica prelevata all’interno di una rete interna di utenza”.
- 1.6 Dopo il punto 17, dell’Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel è inserito il seguente punto:
 “17bis. Quantitativo annuo di energia elettrica prelevata da collegamenti diretti con produttori terzi”.
- 1.7 Il punto 18, dell’Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel è sostituito da seguente:
 “18. (richiesto se il dato di cui al punto 17 è diverso da zero) Costo effettivo di acquisto di energia elettrica prelevata all’interno di una rete interna di utenza, come risultante dai documenti di fatturazione al netto di IVA”.
- 1.8 Dopo il punto 18, dell’Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel è inserito il seguente punto:

“18bis. (richiesto se il dato di cui al punto 17bis è diverso da zero) Costo effettivo di acquisto di energia elettrica prelevata da collegamenti diretti con produttori terzi, come risultante dai documenti di fatturazione al netto di IVA”.

1.9 Il punto 24, dell’Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel è sostituito da seguente:

“24. (solo per i POD con livello di tensione: AT o AAT1 o AAT2) energia elettrica prelevata nell’anno dal POD distintamente per i seguenti scaglioni tariffari:

- da 0 a 4 GWh/mese;
- da 4 a 12 GWh/mese;
- oltre i 12 GWh/mese.”

1.10 Dopo l’Allegato 3 alla deliberazione 437/2013/R/eel è aggiunto l’Allegato 4, allegato al presente provvedimento.

Articolo 2

Agevolazioni per l’energia elettrica delle RIU

2.1 Hanno diritto al riconoscimento delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento, in relazione all’energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione della RIU con la rete pubblica attribuita agli usi propri :

- a) i titolari del POD della RIU che risultano inclusi nell’elenco di cui al comma 2.14 della deliberazione 467/2013/R/com, secondo le modalità e tempistiche di cui al successivo articolo 3;
- b) i soggetti diversi dai titolari del POD della RIU che risultano inclusi nell’elenco di cui al comma 2.14 della deliberazione 467/2013/R/com e che prelevano energia all’interno di una RIU, secondo le modalità e tempistiche di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3

Riconoscimento delle agevolazioni ai titolari del POD della RIU

3.1 Il presente articolo disciplina il riconoscimento delle agevolazioni ai titolari del POD della RIU, inclusi nell’elenco di cui al comma 2.14, della deliberazione 467/2013/R/com, in relazione all’energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione della RIU con la rete pubblica e attribuita agli usi propri del medesimo titolare.

3.2 Il riconoscimento delle agevolazioni, di cui al precedente comma 3.1 per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013, avviene a consuntivo.

3.3 Ai fini del calcolo dell’importo spettante, di cui al precedente comma 3.2:

- a) i prelievi dal punto di interconnessione della RIU con la rete pubblica sono attribuiti in quota parte al titolare del POD della RIU, sulla base del bilancio energetico allegato alla dichiarazione del medesimo titolare secondo l’Allegato 4 alla deliberazione 437/2013/R/eel;

- b) alla quota parte di cui alla precedente lettera a) sono applicati i valori delle agevolazioni di cui alla Tabella 1 della deliberazione 467/2013/R/eel.
- 3.4 La Cassa riconosce, ai titolari del POD della RIU, una anticipazione, per l'anno 2014, pari al doppio degli importi a consuntivo delle agevolazioni spettanti per il 2013 di cui al precedente comma 3.3, moltiplicati per le percentuali di cui al comma 2.7 della deliberazione 467/2013/R/eel.
- 3.5 Per la regolazione delle partite economiche, di cui ai precedenti commi 3.3 e 3.4, si applicano le modalità operative e le tempistiche di cui all'Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel, come modificato dalla deliberazione 148/2014/R/eel.

Articolo 4

Riconoscimento delle agevolazioni ai soggetti, diversi dai titolari del POD della RIU, che prelevano energia all'interno di una RIU

- 4.1 Il presente articolo disciplina il riconoscimento delle agevolazioni ai soggetti, diversi dai titolari del POD della RIU, che sono inclusi nell'elenco di cui al comma 2.14, della deliberazione 467/2013/R/com e che prelevano energia all'interno di una RIU.
- 4.2 Il riconoscimento delle agevolazioni, di cui al precedente comma 4.1, per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013, avviene a consuntivo.
- 4.3 Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2.14, della deliberazione 467/2013/R/com, i soggetti diversi dai titolari del POD della RIU, inclusi nel medesimo elenco, possono far richiesta alla Cassa di riconoscimento delle agevolazioni per la quota parte di energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione della RIU con la rete pubblica e consumata per le proprie attività, mettendone in copia il titolare del POD della RIU medesima.
- 4.4 La richiesta, di cui al precedente comma 4.3, deve essere inoltrata per ciascuna RIU e deve riportare:
 - a) la RIU di appartenenza;
 - b) il nominativo e la partita IVA del titolare del POD della RIU di cui alla precedente lettera a).
- 4.5 La Cassa verifica se il titolare del POD della RIU, di cui al precedente comma 4.4, lettera b), ha inviato la dichiarazione di cui al comma 1.6 e 1.8 della deliberazione 437/2013/R/eel e, in caso affermativo:
 - a) procede al calcolo dell'agevolazione spettante al soggetto richiedente con le medesime modalità di cui al precedente comma 3.3;
 - b) procede al calcolo dell'anticipazione per l'anno 2014 spettante al soggetto richiedente con le medesime modalità di cui al precedente comma 3.4;
 - c) riconosce al soggetto richiedente gli importi di cui alle precedenti lettere a) e b), con le modalità previste dall'Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel, come modificato dalla deliberazione 148/2014/R/eel, e con tempistiche differite di 90 giorni rispetto alle tempistiche previste dal medesimo allegato.
- 4.6 Qualora il titolare del POD della RIU non si sia registrato sul sistema telematico di cui al comma 1.1, della deliberazione 437/2013/R/eel per l'anno 2013 e,

pertanto, non abbia precedentemente inviato il bilancio energetico di cui all'Allegato 4 alla medesima deliberazione, la Cassa richiede al titolare del POD della RIU, di cui al precedente comma 4.4, lettera b), l'invio del suddetto bilancio, ivi inclusa la dichiarazione di cui al comma 1.8, della deliberazione 437/2013/R/eel.

- 4.7 Decorsi 60 giorni dalla richiesta di cui al precedente comma 4.6, in assenza di risposta, l'istanza di cui al precedente comma 4.3 si intende decaduta e la Cassa ne dà comunicazione al soggetto richiedente.
- 4.8 Entro 60 giorni dal ricevimento dei dati di cui al precedente comma 4.6, la Cassa procede al calcolo delle agevolazioni spettanti al soggetto richiedente con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 3.3 e 3.4.
- 4.9 Il riconoscimento degli importi di cui al precedente comma 4.8 avviene con le modalità previste dall'Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel, come modificato dalla deliberazione 148/2014/R/eel, e con tempistiche differite di 150 giorni rispetto alle tempistiche previste dal medesimo allegato.

Articolo 5

Conguagli relativi all'applicazione della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1bis del TIT nel 2014

- 5.1 Successivamente all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3.2, della deliberazione 437/2013/R/eel con i dati dell'anno 2014, la Cassa procede al conguaglio della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1bis del TIT in relazione:
 - a) ai titolari del POD della RIU inclusi nel medesimo elenco aggiornato, in relazione all'energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione della RIU con la rete pubblica attribuita agli usi propri del medesimo titolare, come calcolata nel bilancio energetico di cui all'Allegato 4 alla deliberazione 437/2013/R/eel per l'anno 2014;
 - b) ai soggetti diversi dai titolari del POD della RIU che ne hanno fatto richiesta, per l'energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione della RIU con la rete pubblica attribuita agli usi propri, come calcolata nel bilancio energetico, di cui all'Allegato 4 alla deliberazione 437/2013/R/eel per l'anno 2014.

Articolo 6

Disposizioni per la Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 6.1 Entro la data di pubblicazione dell'elenco, di cui comma 2.14, della deliberazione 467/2013/R/com, la Cassa predispone e mette a disposizione nell'ambito del sistema telematico di cui al comma 1.1, della deliberazione 437/2013/R/eel il modulo per la richiesta di cui al precedente comma 4.3.
- 6.2 La Cassa mette a disposizione, per i titolari del POD della RIU di cui al precedente comma 4.6, una modalità telematica, ai fini della trasmissione del bilancio energetico di cui al medesimo comma 4.6.
- 6.3 La Cassa verifica, a campione, la coerenza dei dati relativi al 2013 trasmessi dai titolari del POD della RIU di cui al precedente comma 4.6 con i dati del

distributore di riferimento, richiedendo, a quest'ultimo, i dati di prelievo del punto di interconnessione della RIU con la rete pubblica.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico.
- 7.2 Il presente provvedimento è trasmesso all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane, al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 7.3 Il presente provvedimento e la deliberazione 437/2013/R/eel, come risultante dalle integrazioni e modifiche adottate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni